



Comune di Palombara Sabina

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Art. 1 – OGGETTO e DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura nel territorio del Comune di Palombara Sabina, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della Legge Regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, della L.R. Lazio n. 7/2005, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di trasporto pubblico non di linea.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Servizio di Noleggio con Conducente (NCC):** servizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei servizi pubblici di linea, rivolto ad utenza specifica, che si svolge su richiesta e prenotazione del cliente presso la rimessa, la sede dell'impresa o tramite strumenti telematici. Il prelevamento dell'utente avviene previo accordo e non tramite stazionamento su suolo pubblico.
- b) **Noleggio Senza Conducente:** attività di locazione di autoveicoli in cui il mezzo viene messo a disposizione dell'utente privo del servizio di guida. Tale attività non rientra tra i servizi pubblici non di linea ed è soggetta alla disciplina civilistica della locazione di beni mobili.
- c) **Servizio Taxi:** servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura che sosta in luogo pubblico o in aree individuate come "posteggio taxi" e che è rivolto ad utenza indistinta. Il servizio è attivato direttamente dall'utente, anche senza prenotazione.

Art. 1.1 – NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) rilasciabili dal Comune di Palombara Sabina è stabilito, in conformità alla programmazione comunale del servizio pubblico non di linea e dalle norme vigenti.

Il contingente delle autorizzazioni può essere **modificato**, in aumento o in diminuzione, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base:

- a) della domanda effettiva e dell'andamento del mercato;

- b) dell'interesse pubblico alla mobilità;
- c) delle esigenze di adeguamento alle disposizioni normative regionali e nazionali;
- d) delle risultanze della verifica di cui all'art. 2 Bis del presente regolamento (programmazione e monitoraggio del servizio).

Le autorizzazioni rilasciate hanno carattere personale e restano valide fino a quando il titolare mantiene i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Rinuncia dell'autorizzazione:

Il titolare può in qualsiasi momento **rinunciare** all'autorizzazione, dandone comunicazione scritta al Comune. La rinuncia ha effetto dalla data di protocollazione, previo accertamento della regolarità della posizione amministrativa del titolare.

L'autorizzazione rinunciata rientra nel contingente disponibile per nuove assegnazioni.

Revoca dell'autorizzazione:

L'autorizzazione è **revocata** nei seguenti casi:

- a) **mancaza sopravvenuta** dei requisiti morali, professionali o amministrativi;
- b) **svolgimento abusivo o difforme** del servizio;
- c) **cessazione dell'attività** o inattività ingiustificata protratta per un periodo superiore a mesi 6 (sei);
- d) violazioni **gravi o reiterate** del presente regolamento, della normativa regionale o del Codice della Strada;
- e) **concessione in uso o sublocazione** dell'autorizzazione o della rimessa a terzi, anche parzialmente;
- f) dichiarazioni **false o mendaci** rese in sede di rilascio o gestione dell'autorizzazione.

Sospensione dell'autorizzazione:

Nei casi di **infrazioni non gravi ma rilevanti**, o di temporanea perdita dei requisiti, l'autorizzazione può essere **sospesa**, per un periodo determinato, con provvedimento motivato dell'Ufficio competente.

In caso di **revoca o rinuncia**, l'autorizzazione torna nella **disponibilità del Comune** e può essere nuovamente **assegnata** secondo le modalità stabilite dall'articolo relativo alla procedura di rilascio (graduatoria, bando pubblico, requisiti di priorità).

Gli aggiornamenti del contingente autorizzabile e l'elenco nominativo delle autorizzazioni rilasciate sono resi **pubblici** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Art. 2 – TITOLI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività di Noleggio con Conducente (NCC) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Licenza Comunale NCC, rilasciata dal Comune ai sensi della normativa vigente.

- b) Iscrizione al Registro Informatico Pubblico Nazionale delle Imprese titolari di Licenza per il servizio Taxi o NCC (RENT) o, ove previsto, all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità alla legislazione nazionale sul trasporto pubblico non di linea.
- c) Disponibilità di un'autovettura immatricolata per uso di noleggio con conducente, in regola con le norme del Codice della Strada e della Motorizzazione Civile.
- d) Disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, idonea al ricovero e alla manutenzione dei mezzi, come previsto dalla normativa vigente.

Il conducente addetto al servizio NCC deve essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

- a) Patente di guida categoria B o superiore, in corso di validità.
- b) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo KB, rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
- c) Iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente oppure, ove previsto dalla normativa regionale, possesso dell'abilitazione professionale equivalente.
- d) Requisiti morali e professionali previsti dalle leggi statali e regionali in materia.

La mancanza o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la sospensione o la decadenza della licenza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.1 TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) sono personali, non trasferibili e rilasciate a:

- a) Persone fisiche, iscritte nel Registro delle Imprese per attività di trasporto non di linea;
- b) Imprese artigiane o società di persone in cui almeno un socio sia in possesso dei requisiti professionali di conducente;
- c) Società di capitali o cooperative, purché abbiano designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione richiesta dalla normativa vigente.

La titolarità dell'autorizzazione è subordinata al mantenimento continuativo dei requisiti professionali, morali e amministrativi previsti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente regolamento.

Il conducente dell'autovettura deve essere:

- a) il titolare dell'autorizzazione;
- b) un familiare collaboratore iscritto negli appositi registri;
- c) un dipendente dell'impresa o società titolare;
- d) un socio lavoratore di cooperativa o consorzio regolarmente costituito.

L'autorizzazione non può essere ceduta o affittata prima dei 5 anni, né concessa in uso o intestata fittiziamente, salvo i casi di trasferimento consentiti dalla normativa vigente (successione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, e nei casi previsti dal Comune previa autorizzazione).

In caso di morte, impedimento permanente o incapacità sopravvenuta del titolare persona fisica, gli eredi o gli aventi titolo possono richiedere entro 12 mesi la voltura dell'autorizzazione, se in possesso dei requisiti stabiliti. In mancanza, l'autorizzazione è revocata.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, secondo la gravità della violazione, come previsto dal presente regolamento.

Art. 3 – RIMESSA

Per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione è obbligatoria la **disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Palombara Sabina**, destinata al ricovero, alla custodia e alla manutenzione dei veicoli, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza.

La rimessa deve essere:

- a) **individuata con indirizzo preciso** e regolarmente **dichiarata al Comune**;
- b) **idonea ed effettivamente disponibile**, in proprietà, locazione o comodato d'uso registrato;
- c) utilizzata come **sede principale** del veicolo ad essa assegnato, costituendo il punto di inizio e termine dei servizi, salvo diversa disciplina normativa.

È **vietato**:

- a) utilizzare rimesse situate **fuori dal territorio comunale**;
- b) condividere rimesse con **titolari diversi** senza autorizzazione comunale;
- c) concedere la rimessa a terzi non autorizzati, anche temporaneamente.

La **perdita della disponibilità della rimessa**, senza sostituzione entro **60 (sessanta) giorni**, comporta la **sospensione dell'autorizzazione** e, oltre tale termine, la **revoca**.

Art. 4 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve:

- possedere patente di guida di categoria adeguata e Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- essere iscritto al Ruolo dei Conducenti presso la CCIAA competente;
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente; - dichiarare la disponibilità della rimessa nel Comune di Palombara Sabina;

- disporre dell'autovettura o impegnarsi ad acquisirla entro 90 giorni dal rilascio.

Art. 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA

È istituita presso il Comune di Palombara Sabina una **Commissione consultiva** in materia di servizio di noleggio con conducente (NCC), con funzioni di supporto tecnico–amministrativo all'ufficio competente nella gestione delle autorizzazioni e nel monitoraggio del servizio pubblico non di linea.

La Commissione è composta da:

- a) il **Responsabile del Servizio comunale competente** in materia di trasporto pubblico non di linea, con funzioni di Presidente;
- b) un **rappresentante della Polizia Locale**, designato dal Comandante;
- c) un **rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale** o altro ufficio competente in materia di urbanistica per la verifica delle rimesse;
- d) **due rappresentanti delle organizzazioni di categoria** maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale, nominati previa consultazione delle stesse;
- e) un **segretario verbalizzante**, individuato dal Servizio competente, senza diritto di voto.

La Commissione dura in carica **tre anni** e si rinnova automaticamente fino alla nomina della nuova composizione. I componenti possono essere riconfermati.

La Commissione svolge i seguenti **compiti**:

- a) esprime **parere obbligatorio e non vincolante** sulle domande di rilascio, voltura, sospensione e revoca delle autorizzazioni NCC;
- b) verifica la **sussistenza e il mantenimento dei requisiti** prescritti per titolari e rimesse;
- c) esamina segnalazioni, reclami e violazioni relative allo svolgimento del servizio;
- d) propone al Comune **modifiche regolamentari** e criteri di programmazione del servizio;
- e) formula **indirizzi operativi** per il miglioramento della qualità del servizio e la tutela dell'utenza.

La Commissione si riunisce:

- a) **almeno due volte l'anno** per il monitoraggio generale del servizio;
- b) ogni volta che debba pronunciarsi su istanze di rilascio, sospensione, revoca o trasferimento delle autorizzazioni;
- c) su richiesta motivata del Responsabile del Servizio o del Comandante della Polizia Locale.

Le sedute sono valide con la presenza della **maggioranza dei componenti aventi diritto di voto**, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni può essere invitato, senza diritto di voto, il titolare dell'autorizzazione o il richiedente, quando la Commissione lo ritenga utile ai fini dell'istruttoria.

I **verbali** della Commissione sono redatti dal segretario verbalizzante, sottoscritti dal Presidente e conservati agli atti del Servizio competente.

La partecipazione alla Commissione è svolta **a titolo gratuito** e non dà luogo a indennità, compensi o rimborsi, salvo eventuali previsioni normative sovraordinate.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6 – SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC), della collaborazione di:

- a) familiare collaboratore iscritto alla gestione previdenziale indicata dalla normativa vigente;
- b) dipendente regolarmente assunto con contratto conforme alle norme del settore;
- c) socio lavoratore di società o cooperativa cui l'autorizzazione sia intestata;
- d) responsabile tecnico o soggetto abilitato designato in conformità alla normativa regionale.

In ogni caso il collaboratore deve essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo Conducenti o del relativo titolo professionale previsto dalle leggi nazionali e regionali.

L'utilizzo di collaboratori deve essere comunicato preventivamente al Comune, allegando la documentazione comprovante:

- a) il rapporto di lavoro (contratto o dichiarazione di collaborazione familiare);
- b) il possesso dei requisiti professionali e morali;
- c) la copertura assicurativa del veicolo estesa al collaboratore.

La mancata comunicazione comporta sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione.

Sostituzione temporanea del conducente

In caso di malattia, infortunio, impedimento temporaneo o assenza giustificata del titolare, lo stesso può essere sostituito da un collaboratore abilitato, per il tempo strettamente necessario, previa comunicazione al Comune e alla Polizia Locale.

La sostituzione temporanea del conducente non può superare 6 mesi continuativi, salvo giustificato motivo documentato e autorizzazione del Comune.

Sostituzione del veicolo

Il titolare può sostituire il veicolo indicato nell'autorizzazione con altro veicolo immatricolato per NCC, nei seguenti casi:

- a) guasto o sinistro;
- b) sostituzione definitiva del veicolo per vetustà o esigenze operative.

La sostituzione temporanea del veicolo deve essere comunicata preventivamente al Comune e può avere una durata massima di 90 giorni, prorogabile una sola volta per comprovate esigenze.

La sostituzione definitiva del veicolo deve essere preventivamente autorizzata e comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e dei documenti relativi al mezzo.

Divieti

È fatto divieto di:

- a) affidare il servizio a conducenti privi dei requisiti professionali;
- b) consentire l'uso dell'autorizzazione o del veicolo a soggetti terzi non autorizzati;
- c) configurare forme di subaffidamento, intermediazione o noleggio della licenza, anche in modo indiretto.

Le violazioni costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC) devono essere **immatricolati per uso di noleggio con conducente**, ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada e dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e risultare intestati al titolare dell'autorizzazione o all'impresa di cui lo stesso sia rappresentante o socio.

I veicoli devono essere **mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro**, con particolare riguardo a:

- a) sicurezza meccanica e funzionale dei dispositivi di guida e di sicurezza;
- b) integrità della carrozzeria e degli interni;
- c) pulizia e ordine a bordo;
- d) funzionamento dei sistemi di climatizzazione e comfort per l'utenza.

I veicoli devono essere **conformi** alle vigenti disposizioni in materia di **revisione periodica**, controlli tecnici obbligatori e normative sui livelli di emissioni e inquinamento sonoro.

Ogni veicolo deve essere coperto da **idonea polizza assicurativa** che includa:

- a) responsabilità civile verso terzi con **massimali non inferiori** a quelli previsti dalla legge;
- b) **copertura dei trasportati** in qualità di utenti del servizio;
- c) eventuali polizze integrative o aggiuntive previste da normative regionali o comunali.

Su ciascun veicolo deve essere presente:

- a) copia dell'**autorizzazione comunale NCC** o idonea attestazione;
- b) copia della **documentazione assicurativa**;
- c) **targa identificativa NCC** o sigla identificativa conforme alle norme vigenti, ove prevista.

Qualora l'allestimento del veicolo sia destinato al **trasporto di persone con ridotta capacità motoria**, lo stesso deve essere dotato degli **appositi sistemi omologati** e rispondere alle norme di sicurezza e accessibilità previste dal Ministero dei Trasporti e dalla normativa tecnica UNI.

Il titolare dell'autorizzazione è **responsabile** della regolare **manutenzione** del veicolo, della sua igienizzazione periodica e del mantenimento di condizioni di **decoro tali da garantire qualità e sicurezza del servizio**.

Il Comune può disporre **ispezioni e verifiche** anche senza preavviso, avvalendosi della Polizia Locale.

In caso di **temporanea indisponibilità del veicolo** (guasto, sinistro, sostituzione), il titolare può impiegare un **veicolo sostitutivo**, purché anch'esso immatricolato per uso NCC e preventivamente comunicato al Comune, entro i limiti e le modalità stabilite dal presente regolamento. Il mancato rispetto dei requisiti del presente articolo comporta:

- a) **diffida** ad adeguarsi entro un termine definito;
- b) **sospensione** dell'autorizzazione in caso di reiterazione o mancato adeguamento;
- c) **revoca** nei casi di violazioni gravi o continuate.

Art. 7 Bis FOGLIO DI PRENOTAZIONE, REGISTRO SERVIZI E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI

Ogni corsa deve essere annotata su **foglio o registro digitale di prenotazione**, anche tramite applicazione informatica.

Il foglio deve contenere:

- nominativo o denominazione cliente;
- indirizzo di partenza e destinazione;
- orario di prenotazione;

- orario di esecuzione;
- dati del conducente.

Il foglio deve essere **esibito alla Polizia Locale** su richiesta.

La mancata esibizione è equiparata a servizio non prenotato → **abusivismo**.

Ogni veicolo NCC deve esporre:

- la **targhetta metallica** recante la dicitura “**NCC – Comune di Palombara Sabina**” in posizione posteriore esterna;
- copia dell’autorizzazione a bordo.

Il contrassegno deve essere rimosso in caso di:

- sospensione;
- revoca;
- sostituzione veicolo.

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO

Il titolare dell’autorizzazione e i conducenti addetti al servizio NCC devono tenere **condotta professionale corretta**, improntata a cortesia, educazione e rispetto dell’utenza e degli altri operatori del settore.

Il conducente deve:

- a) presentarsi con **abbigliamento decoroso** e curato;
- b) mantenere il veicolo in perfette condizioni tecniche, igieniche ed estetiche) garantire il **comfort, la sicurezza e la riservatezza** dell’utente;
- d) agevolare la salita e la discesa dei passeggeri, prestando assistenza in particolare a persone anziane, con disabilità, minori o passeggeri con bagagli.

È fatto obbligo al conducente di:

- a) iniziare e terminare il servizio presso la **rimessa**, fatte salve le prenotazioni;
- b) eseguire il servizio sulla base di **prenotazione preventiva**, con orari concordati;
- c) esporre e/o portare a bordo la documentazione relativa all’autorizzazione comunale, assicurazione, licenza e revisione;
- d) rispettare le norme del Codice della Strada e ogni altra disposizione di sicurezza.

È fatto **divieto** al conducente di:

- a) procacciare clientela sul suolo pubblico o stazionare in forma stabile al di fuori della rimessa o dei luoghi autorizzati;
- b) rifiutare senza giustificato motivo il servizio prenotato;
- c) fumare o consentire di fumare all'interno del veicolo;
- d) trasportare numero di passeggeri superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- e) esprimere giudizi offensivi, discriminatori o assumere comportamenti aggressivi o molesti.

In presenza di **utenti con disabilità**, il conducente è tenuto a prestare **assistenza attiva**, aiutando la persona nella movimentazione, salvo impedimento fisico documentato.

Art. 9 – TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Il servizio NCC è svolto sulla base di corrispettivo liberamente pattuito tra l'utente e il titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, fatta salva la possibilità dell'Ente di stabilire tariffe massime di tutela dell'utenza.

La tariffa deve essere concordata in anticipo, sulla base di:

- a) distanza o tempo di percorrenza;
- b) tipologia del servizio (urbano, extraurbano, turistico, cerimoniale, aziendale);
- c) eventuali servizi aggiuntivi richiesti;
- d) numero di passeggeri e tipologia di veicolo impiegato. Il conducente è tenuto a comunicare chiaramente all'utente:
 - a) la tariffa pattuita;
 - b) le eventuali maggiorazioni (ausilio bagagli, fermate intermedie, attese, pedaggi, ecc.);
 - c) eventuali condizioni contrattuali specifiche (orario notturno, festivi, lunga percorrenza).

È vietato:

- a) applicare tariffe non pattuite o differenti da quelle comunicate;
- b) imporre sovrapprezzi ingiustificati;
- c) presentare preventivi ingannevoli o non corrispondenti al corrispettivo reale.

Su richiesta dell'utente, il conducente deve rilasciare documento fiscale valido o ricevuta conforme alla normativa tributaria vigente.

Art. 9.1 – VIGILANZA E SANZIONI

Le violazioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, **in relazione alla gravità e alla reiterazione**:

Violazione	Sanzione
Mancata pulizia o decoro del veicolo	Diffida o sospensione fino a 15 giorni
Mancata esposizione/possesso documentazione obbligatoria	Sospensione fino a 30 giorni
Rifiuto ingiustificato del servizio prenotato	Sospensione fino a 60 giorni
Procacciamento di clientela su suolo pubblico (abusivismo)	Sospensione da 60 giorni a 6 mesi
Condivisione o cessione dell'autorizzazione o della rimessa	Revoca immediata
Dichiarazioni mendaci	Revoca immediata e segnalazione all'Autorità competente

La **reiterazione** di una violazione comporta **aumento del 50%** della durata della sanzione.

Il Comune può disporre **ispezioni**, anche senza preavviso, tramite Polizia Locale o altri organi di controllo.

Art. 10 – SERVIZI SUSSIDIARI ED INTEGRATIVI

Il servizio NCC può comprendere, oltre al trasporto, servizi accessori e integrativi, quali:

- a) trasferimenti da/per aeroporti, stazioni, porti;
- b) accompagnamento per eventi, cerimonie, meeting e servizi aziendali;
- c) trasporto turistico e itinerari organizzati;
- d) assistenza personalizzata per persone con mobilità ridotta;
- e) servizi continuativi in favore di enti pubblici o privati, sulla base di contratto.

Tali servizi devono essere sempre prenotati, e la prestazione deve iniziare dalla rimessa, salvo diverso accordo contrattuale documentato.

Il titolare è tenuto a:

- a) garantire qualità, puntualità e continuità del servizio;
- b) mantenere un registro delle prenotazioni, anche digitale, da esibire in caso di controllo;
- c) assicurare condizioni di trasporto sicure e dignitose in ogni fase della prestazione.

È vietato:

- a) pubblicizzare servizi non autorizzati o non erogabili;
- b) sostituire il servizio NCC con forme di trasporto collettivo improprio o abusivo.

Art. 11 – INTERPRETAZIONE E POTERI ATTUATIVI

L'interpretazione del presente Regolamento è demandata al **Responsabile del Servizio comunale competente** in materia di trasporto pubblico non di linea, che fornisce chiarimenti e circolari applicative.

Il Comune può adottare **atti attuativi, istruzioni operative, linee guida o modulistica**, finalizzati a uniformare e semplificare le procedure di rilascio, controllo e monitoraggio delle autorizzazioni.

In caso di dubbi interpretativi, si applicano i **principi di tutela dell'utenza, continuità del servizio e legalità dell'esercizio**, richiamando ove necessario i pareri della Commissione Consultiva.

Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano:

- la **Legge 15 gennaio 1992, n. 21** ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea");
- la **Legge Regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58** e successive modificazioni ed integrazioni;
- la **Legge Regionale Lazio 9 gennaio 2005, n. 7** e relative disposizioni attuative;
- il **Codice della Strada** e relativo Regolamento di esecuzione;
- ogni altra norma nazionale o regionale vigente in materia.

Nel caso di sopravvenienza di nuove disposizioni normative nazionali o regionali, queste prevalgono automaticamente sulle disposizioni del presente Regolamento, che si considerano adeguate **di diritto**, senza necessità di modifica formale, salvo aggiornamenti successivi di coordinamento.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Il Regolamento entra in vigore:

- **il quindicesimo giorno successivo** alla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure
- **dalla data di esecutività** della deliberazione di approvazione, se espressamente dichiarato.

Dalla data di entrata in vigore, **sono abrogate** tutte le disposizioni comunali precedenti incompatibili con il presente Regolamento.

